

16. LEGISLAZIONE

16.1. LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, n. 353

"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

Art. 1. (Finalità e principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previa opportuna intesa.

Art. 2. (Definizione)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Art. 3. *(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi)*

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
- m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- n) le attività informative;
- o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

Art. 4. (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere *c*), *d*) ed *e*), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Art. 5. (Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
2. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6. (Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera *h*), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:
 - a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
 - b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
 - c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
 - d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Art. 8. (Aree naturali protette)

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
2. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Art. 9. (Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art. 10. *(Divieti, prescrizioni e sanzioni)*

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Art. 11. (Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 423-bis. - (*Incendio boschivo*). – Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 12. (Disposizioni finanziarie)

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *g*), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro

delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 13. *(Norme abrogate ed entrata in vigore)*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

16.2. LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1982 n° 85

"Norme per la difesa dei boschi dagli incendi"

(B.U. 12 dicembre 1982, n. 17, Supp. Straord.).

TITOLO I. Piano Regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

Art. 1.

Ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi sarà predisposto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano organico nel quale saranno individuate le singole zone boscate in base al diverso indice di pericolosità e saranno previsti i mezzi e le opere occorrenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, a norma dei successivi articoli 2 e 3.

Il piano, elaborato dal Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste della Regione Valle d'Aosta d'intesa con il Corpo dei Vigili del Fuoco, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e alle Foreste, sentite le Comunità Montane, le quali potranno formulare eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di piano. Trascorso inutilmente tale termine, il progetto di piano si darà per accettato dalle Comunità Montane.

Il piano ha la durata di anni 5 ed alla scadenza verrà sottoposto a revisione, con le modalità previste dai commi precedenti.

Esso potrà essere oggetto di revisioni straordinarie prima della scadenza prevista e con le medesime modalità, in occasione di eventi di eccezionale gravità.

Al fine del coordinamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della Legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, il piano approvato viene comunicato al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 2.

Il piano previsto dal precedente articolo è costituito da una cartografia in scala 1: 50.000 e da una relazione illustrativa. Esso prevede:

- gli indici di pericolosità degli incendi boschivi;

- l'indicazione della consistenza e della localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- la determinazione del fabbisogno di mezzi antincendio occorrenti per il completamento di quelli già rilevati ai sensi del punto precedente;
- l'indicazione dei dispositivi di prevenzione ed intervento;
- l'individuazione e la localizzazione delle opere da realizzare nelle zone a maggior indice di pericolosità;
- la localizzazione del servizio antincendio;
- gli interventi per la ricostituzione dei boschi danneggiati dagli incendi;
- le norme per la rilevazione dei sinistri;
- i divieti e le prescrizioni.

Al piano è allegato un programma organico di ricostituzione del patrimonio forestale già percorso dal fuoco.

Art. 3.

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

- a) l'adozione di tecniche e l'impianto di specie forestali atti ad assicurare al bosco le migliori funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;
- b) gli interventi colturali nei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
- c) l'apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri forestali atti a svolgere analoghe funzioni, nonché il loro miglioramento e manutenzione;
- d) la costruzione, il ripristino e la manutenzione di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni, condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;
- e) l'impiego di prodotti chimici per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- f) i posti di avvistamento con le relative attrezzature;
- g) gli apparecchi e gli impianti di osservazione, segnalazione e comunicazione fissi e mobili;
- h) i mezzi di trasporto e di intervento;
- i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
- l) l'addestramento e l'impiego, in economia, di squadre antincendio;
- m) la cartografia tecnica e tematica delle zone comprese nel piano di cui all'articolo 1 della presente legge;

- n) la distribuzione di generi di conforto, di materiale di rapido consumo, nonché l'equipaggiamento di rapida usura, alle persone direttamente impegnate nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi;
- o) ogni iniziativa rivolta all'educazione del pubblico e alla pubblicazione in materia di difesa dei boschi dagli incendi;
- p) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo, nonché l'impiego di imprese specializzate.

Le opere ed i mezzi di cui sopra, se compresi nel piano di cui all'articolo 1 sono a totale carico dell'Amministrazione regionale, la quale è autorizzata all'acquisto di attrezzature speciali nonché al noleggio ovvero all'affitto di aeromobili, mediante particolari convenzioni con Enti pubblici, con società o con privati.

L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente articolo equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di opere di prevenzione e per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), m) dell'articolo 3 della legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, qualora non siano previsti nel piano regionale antincendi.

Art. 4.

Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel piano di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvederà con fondi regionali nonché con fondi statali, qualora resi disponibili ai sensi dell'articolo 8, I comma della Legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, salvo il recupero della spesa a carico dei responsabili, se individuati.

Qualora il danno causato da un incendio interessi superfici boscate di proprietà dei Comuni, delle Consorzio di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 o di altri Enti, ovvero, in caso di beni di proprietà privata, esso assuma proporzioni rilevanti a giudizio del Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", la spesa per le operazioni di intervento è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a cura del Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste".

Per la ricostituzione dei soprassuoli forestali, danneggiati o distrutti dal fuoco, di proprietà privata, la Regione concede ai proprietari contributi fino al 90 per cento delle spese necessarie, determinate dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste". In tal caso, le opere necessarie devono essere eseguite entro e non oltre l'anno solare successivo a quello in cui si è verificato l'incendio.

L'opera di ricostituzione forestale deve essere eseguita secondo le direttive tecniche impartite dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", in conformità ai piani di sviluppo delle Comunità Montane.

Qualora il proprietario privato non provveda ad iniziare l'opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, tale opera verrà eseguita dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", che si sostituisce al proprietario, fino alla completa ricostituzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari.

Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma dei commi precedenti, nonché per le operazioni di estinzione, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai proprietari (1).

Per la realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di occupazione e di utilizzazione di beni per la realizzazione di opere o interventi di pubblica utilità (2).

Nell'applicazione delle leggi che dispongono il finanziamento di opere volte al rimboschimento ed al miglioramento dello stato delle foreste, la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco dovrà essere considerata azione prioritaria nella formulazione dei programmi.

I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane possono presentare alla Regione proposte di interventi prioritari per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

La Regione coordina i programmi di intervento predisposti dagli Enti suddetti e partecipa alla loro attuazione mettendo a disposizione i propri mezzi tecnici ed il proprio personale.

Art. 5.

Nelle zone boscate, comprese nel piano di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, fatto salvo il diritto al ripristino di immobili preesistenti, nel rispetto delle norme della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni.

Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

TITOLO II. Disposizioni concernenti la prevenzione e lo spegnimento degli incendi

Art. 6.

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 9, I, II e III comma, della legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi ed i divieti relativi sono resi noti, per i terreni o la parte di essi compresi nel piano di cui all'articolo 1 della presente legge, annualmente o per periodi di tempo più brevi, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Sempre ai sensi dell'articolo di legge predetto, il Decreto viene immediatamente comunicato al competente Comando Militare ed ai Comuni interessati, il cui Sindaco, entro 24 ore dalla comunicazione, è tenuto a rendere noto lo stato di eccezionale pericolo mediante avviso da esporre all'Albo Pretorio ed in altri spazi idonei. Il Decreto viene reso noto alla popolazione anche mediante comunicazione ai locali organi d'informazione.

Alla dichiarazione della cessazione dello stato di eccezionale pericolo si provvede nelle stesse forme e con i medesimi mezzi di pubblicità di cui ai commi precedenti.

Durante il periodo di eccezionale pericolo, il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi viene intensificato.

Art. 7.

Ai sensi ed agli effetti della presente legge e dell'articolo 7 della legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, il Corpo Forestale Valdostano coordina le operazioni di sorveglianza, di avvistamento e di spegnimento degli incendi. Esso può organizzare, a tal fine, con il proprio personale, reparti di pronto impiego per la lotta contro gli incendi boschivi, dotandoli delle necessarie attrezzature.

Alla direzione ed al coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi provvedono di concerto il rappresentante del suddetto Corpo Forestale ed il Comandante operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco, qualora l'intervento di questi si renda necessario.

Nel caso di incendi esclusivamente boschivi, i reparti del Corpo dei Vigili del Fuoco intervenuti di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge dello Stato primo marzo 1975, n. 47, operano sotto la diretta responsabilità dei propri superiori e secondo le direttive generali del Corpo Forestale Valdostano (3).

Nel caso invece che l'incendio boschivo minacci l'incolumità delle persone o la rovina di edifici, la direzione delle operazioni di soccorso passa al Comandante dei reparti dei Vigili del Fuoco, con cui i reparti dell'organo forestale sono tenuti a collaborare.

In casi di urgente necessità ed in assenza della direzione tecnico - operativa di cui ai commi precedenti, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane possono affidare la direzione delle operazioni a personale tecnico dipendente o da essi comunque impiegato.

Il territorio regionale è diviso in distretti antincendio determinati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in base alle delimitazioni territoriali delle Comunità Montane e alle circoscrizioni dei Comandi di Stazione del Corpo Forestale Valdostano.

I distretti dispongono di un nucleo di pronto impiego in collegamento con apposite vedette tramite radio - telefoni, e di mezzi fuoristrada muniti di attrezzatura rice-trasmittente ed antincendio.

I distretti sono collegati a mezzo radio con la sede del Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle Foreste" della Regione Valle d'Aosta.

I comandi di Stazione Forestale possono avvalersi dell'opera delle guardie comunali o di altri Enti, Consorzi od associazioni, e, in modo particolare per i compiti di avvistamento, segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli enti ed associazioni naturalistiche operanti in Regione.

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo Forestale Valdostano può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'articolo 33 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267.

I Comuni provvedono al censimento degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito del rispettivo territorio ed utilmente impiegabili nella lotta contro gli incendi. Gli elenchi, da aggiornarsi annualmente, sono messi a disposizione degli Enti, organi ed uffici impiegati nell'azione di prevenzione ed estinzione degli incendi.

I Comuni assicurano, attraverso convenzioni con i proprietari, la disponibilità di tali mezzi, fermo restando il potere di requisizione da parte del Sindaco, in caso di grave ed urgente necessità, come previsto dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1965, n. 2248 (allegato E).

Nei casi in cui gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Presidente della Giunta regionale dovrà richiedere l'intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Se necessario, il Corpo Forestale Valdostano può anche chiedere, tramite il Presidente della Giunta, la collaborazione dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Nei casi di particolare gravità, l'intervento deve essere altresì coordinato con gli Organi del Servizio di Protezione Civile, di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, e con le Forze Armate eventualmente impiegate.

Art. 8.

Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e di conseguente eventuale salvataggio di persone e di cose, sempre che non intervengano per ragioni di servizio in quanto dipendenti da Enti pubblici ed Organi dello Stato, è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato dalla Giunta regionale in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle nazionali e da quelle integrative regionali per gli operai addetti ai lavori forestali. Il compenso grava sul bilancio della Regione; al suo pagamento provvedono direttamente la Regione od il comune, al quale la Regione rimborsa successivamente le spese sostenute, previa presentazione di apposita distinta degli oneri stessi.

Al personale regionale, ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi spetta una indennità oraria di rischio, secondo i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al compenso orario per la retribuzione del lavoro straordinario del personale regionale appartenente al quarto livello.

A favore degli stessi soggetti e dei loro aventi causa si applicano, in caso di infortunio nel corso delle operazioni suindicate, nonché di quelle conseguenti il salvataggio di persone o cose, le disposizioni relative agli infortuni sul lavoro, di cui al titolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire corsi di preparazione ed aggiornamento aventi ad oggetto le tecniche di intervento contro gli incendi boschivi, ai quali potranno partecipare il personale addetto al Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", gli operai addetti ai lavori forestali, i membri del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché, a richiesta accettata, volontari.

I corsi di cui al precedente comma saranno organizzati a cura dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Art. 10.

La Giunta regionale provvederà a svolgere attività di propaganda diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolar modo la popolazione rurale e quella scolastica, circa la necessità di evitare e prevenire gli incendi boschivi e di tutelare e sviluppare il patrimonio forestale.

Detta propaganda sarà attuata mediante adeguata campagna di stampa ed audiovisiva, nonché mediante l'apprestamento di idonea segnaletica fissa e mobile ed altri mezzi.

Art. 11.

All'interno dei boschi e ad una distanza inferiore a 50 metri dai medesimi è sempre vietato a chiunque accendere fuochi, abbruciare stoppie od altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti ed usare inceneritori provvisti di abbattitore di scintille.

E' altresì vietato a chiunque accendere fuochi ad una distanza inferiore a metri 50, e al loro interno, in zone incolte o ricoperte da vegetazione residua secca, confinanti con i boschi.

E' fatta eccezione per le persone incaricate della sorveglianza o addette alla gestione del bosco, nei limiti di quanto strettamente necessario e previa adozione delle opportune cautele: al riguardo è fatto comunque divieto di accensione di fuoco in presenza di vento, ed obbligo della presenza di almeno due persone adulte valide, nonché del preventivo rinettamento del terreno circostante da ogni residuo vegetale suscettibile di comunicare il fuoco ai boschi, a qualunque distanza questi siano posti.

Le persone addette all'abbruciamento sono tenute a seguire l'andamento del fuoco fino alla sua totale estinzione.

La Stazione Forestale competente per giurisdizione può autorizzare l'uso del fuoco anche a distanza inferiore a quella prescritta, allo scopo di costituire fasce frangifuoco o di bonifica dei terreni, stabilendo eventualmente l'adozione delle cautele ritenute idonee ad evitare il pericolo d'incendio.

E' in ogni caso consentita l'accensione di fuochi nei punti fissi all'uopo attrezzati dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", nonché l'uso di fornelli protetti da dispositivi o strutture atte ad impedire il diffondersi di faville o braci.

Gli Enti pubblici o privati gestori di strade aperte al traffico ordinario o di ferrovie che attraversino boschi o che siano con essi confinanti, debbono provvedere alla sistematica ripulitura con mezzi diversi dal fuoco delle scarpate al fine di evitare incendi boschivi.

A tale identico scopo, gli Enti predetti sono tenuti a mettere in atto gli speciali trattamenti o accorgimenti tecnici che potranno essere prescritti dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste".

A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato o non controllato oppure di un incendio, è fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi a disposizione, ovvero di segnalarlo immediatamente alla più vicina Stazione del Corpo Forestale, dei Vigili del fuoco o degli altri corpi di Polizia, in modo che possa tempestivamente venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Art. 12.

Nelle zone individuate con il Decreto di cui all'articolo 6, I comma, della presente legge, sino a quando non venga dichiarata la cessazione dello stato di eccezionale pericolo, è vietato, oltre a compiere gli atti di cui all'articolo 11:

- a) far brillare mine all'interno di zone boscate senza una preventiva autorizzazione da parte della stazione Forestale competente giurisdizionalmente; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- b) usare all'interno di zone boscate motori sprovvisti di scarico di sicurezza, nonché fornelli od inceneritori che producano faville o brace;
- c) transitare, con mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio, su strade di carattere agricolo o forestale entro le zone boscate, fatta eccezione per coloro che abbiano diritto di accesso in quanto proprietari, usufruttuari o conduttori di fondo e loro familiari e ospiti, nella zona servita dalla strada, ovvero abbiano necessità di accedervi per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio;
- d) eliminare col fuoco i residui vegetali delle scarpate stradali, ferroviarie e d'altro genere, fumare nei boschi o compiere ogni altra azione che possa comunque creare pericolo mediato o immediato d'incendio.

Art. 13.

In tutti i boschi distrutti o danneggiati da incendio sono sempre vietati:

- a) tutti i lavori che comportino comunque movimento di terreno, ad eccezione di quelli relativi alla sola ricostituzione del bosco stesso;

- b) la trasformazione del bosco danneggiato e del terreno in una qualità di coltura diversa da quella silvicola;
- c) il pascolo di ogni specie di animali per un periodo di 10 anni, prorogabile, se necessario, fino a quando il nuovo bosco non avrà assicurato una sufficiente copertura arborea ai fini della difesa e della conservazione del suolo;
- d) l'esercizio della caccia;
- e) il transito di persone, animali o mezzi motorizzati, con l'eccezione di quelli adibiti o addetti ai lavori di ricostituzione dei boschi prescritti dalle competenti autorità; e sotto il controllo della Stazione forestale giurisdizionalmente competente.

Tali divieti entrano automaticamente in vigore col verificarsi dell'evento dannoso conseguente all'incendio e dietro semplice notificazione, da parte del predetto Comando di Stazione forestale, fatta direttamente al proprietario del bene distrutto o danneggiato dal fuoco ed ai competenti organi regionali cui è devoluta la competenza di ratificare tale provvedimento.

I divieti di cui ai punti c), d) ed e) permangono fino alla completa restituzione del terreno o bosco ad uno stato selvicolturalmente accettabile e la loro revoca è comunque subordinata all'autorizzazione del competente organo della Regione, previo parere del competente Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste".

Il Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", nell'emettere la dichiarazione di assenso di cui all'articolo 3 comma IV della Legge regionale 22 luglio 1980, n. 34, tiene conto del potenziale pericolo di incendi rappresentato da campeggi ed altri complessi turistici all'aria aperta e subordina pertanto il suo eventuale assenso al rispetto di particolari norme e cautele da prescrivere caso per caso a seconda della situazione dei luoghi.

L'inosservanza di tali norme e cautele comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 della suddetta legge.

Art. 14.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, con particolare riguardo agli articoli 423, 424, 425, 449 e 451 del CP qualora il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, e fatta salva inoltre l'applicazione dell'articolo 10 della legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, chiunque viola le disposizioni sotto richiamate soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da L. 60.000 a L. 300.000 in caso di violazione delle disposizioni contenute negli artt. 11, 12 e 13 lettere c), d) ed e);

b) da L. 80.000 a L. 400.000 in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, lettere a) e b) (3).

Per le violazioni di cui ai precedenti commi compiute da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore delle violazioni, al pagamento della somma da questo dovuta.

In caso di violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dal piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui all'articolo 1, nonché dei divieti di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 50.000 e non superiore a L. 300.000.

Art. 15.

In caso di violazione dell'articolo 5 della presente legge, ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme in vigore, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste propone all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 10 ultimo comma della Legge primo marzo 1975, n. 47, di emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva mirante al ripristino, entro 6 mesi, dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e spese del trasgressore, in solido con il proprietario o il possessore del suolo interessato.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, in caso di inadempienza i lavori di ripristino sono eseguiti dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste" del predetto Assessorato, e le relative spese sono anticipate dalla Regione, con diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 16.

Per l'accertamento ed il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, nonché per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste al precedente articolo 14, si procede ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, fino al 1986 la seguente spesa il cui onere graverà sul capitolo 28900 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli di Bilancio per gli esercizi successivi:

- per l'anno 1982 L. 300.000.000
- per l'anno 1983 L. 370.000.000
- per l'anno 1984 L. 410.000.000
- per gli anni 1985/1986 L. 450.000.000

Alla copertura della maggiore spesa a carico della Regione derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede:

- per l'anno 1982 mediante riduzione di lire 250.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzione normali (spese di investimento) (Allegato n. 8 - Settore primo - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente) del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982;
- per gli anni 1983/1984 mediante utilizzo per lire 680.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi;
- per gli anni 1985 e 1986 gli oneri di cui al primo comma del presente articolo saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 18.

Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" L. 250.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 28900 "Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco" L. 250.000.000

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 73.

(2) Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 73.

(3) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1984, n. 45.

16.3. Decreto di Formazione dei Distretti Antincendio

Prot. N° 3013

Decreto n° 534

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

VISTA la legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85, recante “Norme per la difesa dei boschi dagli incendi”;

Considerato che all'art. 7, 6° comma, di detta legge è prevista la costituzione di distretti antincendio sul territorio regionale nel quadro della prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

Visto il “Piano organico per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi “ elaborato dall'Ufficio Selvicoltura dell'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente, approvato con delibera della Giunta Regionale n° 1013 del 24 febbraio 1984 visto n° 1514 del 9 marzo 1984;

Vista la delibera della Giunta Regionale n° 1970, del 6 aprile 1984 – visto n° 2496 del 18 aprile 1984 – con la quale si approva la divisione del territorio regionale in distretti antincendio;

DECRETA

È approvata la divisione del territorio regionale in distretti antincendio, nel numero di sedici e identificati con le circoscrizioni dei Comandi Stazione Forestale, anche secondo quanto indicato nel Piano Regionale Antincendi Boschivi.

Copia del presente Decreto sarà trasmessa al Servizio Affari Generali e Legali dell'Amministrazione Regionale per la sua inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: Augusto ROLLANDIN

Aosta, li 11 maggio 1984